

COMUNE DI FANO
SETTORE SERVIZI ECONOMICI – U.O. COMMERCIO ARTIGIANATO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

art. 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore contemplata dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 e l'attività di estetista regolata dalla legge 4 Gennaio 1990 n. 1.

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 6 della legge della Regione Marche n. 17 del 20.11.2007, sentite le associazioni di categoria degli acconciatori e degli estetisti maggiormente rappresentative a livello locale, dispone in merito:

- a) i requisiti igienici e di sicurezza dei locali nei quali viene svolta l'attività, nonché i requisiti sanitari e di sicurezza per gli addetti;
- b) i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività, anche in riferimento alle diverse zone del territorio comunale;
- c) i limiti al di sotto dei quali lo svolgimento dell'attività presso il domicilio dell' esercente non comporta modifica della destinazione d'uso dei locali utilizzati;
- d) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi, secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta regionale;
- e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali e delle tabelle degli orari e dei turni di chiusura;
- f) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della DIA, per la sospensione e la cessazione dell'attività.

Art 2 - Normativa di riferimento

1. La disciplina dell'attività di cui al presente regolamento e i criteri, modi e forme di abilitazione all'esercizio della stessa si fondano, in particolare, sui seguenti principi generali:

- a) principio di buon andamento ed imparzialità, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione;
 - b) principi della semplificazione documentale e amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute in particolare:
- a) nel Titolo V della Costituzione "Le Regioni, le Province, i Comuni";
 - b) nella legge 5.6.2003 n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.";
 - c) nella legge 14.2.1963 n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini" e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) nella legge 8.8.1985 n. 443 "Legge-quadro per l'artigianato" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) nella legge 17 agosto 2005, n.174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
 - f) nella legge 4 Gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista
 - g) nella legge 2 Aprile 2007 n. 40 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori";

- h) nella legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) nel D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Art. 3 - Definizioni e ambito di applicazione del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le imprese che svolgono l’attività di acconciatore e di estetista, ditte individuali o società, in luogo pubblico o privato anche a titolo gratuito.

2. L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

Le imprese che svolgono l’attività di acconciatore oltre ai servizi sopra indicati, possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

S’intendono come prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico quelle effettuate su poltrona a schienale non reclinabile e senza l’utilizzazione delle attrezzature e dei prodotti propri dell’attività di estetista.

3. L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla legge 1/1990, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge n. 713/1986.

Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

4. Con il termine BARBIERE si designa l’ attività per solo uomo relativa al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare.

5. Non sono soggette alla norme del presente regolamento:

- le attività lavorative del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
- le attività nelle quali si compiono atti curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie ai sensi della legge 251/2000 e 43/2006.
- L’attività di massaggiatore sportivo esercitata da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali
- Le attività motorie, quali ginnastica sportiva, educazione fisica, “fitness”, svolte in palestre o centri sportivi

Art. 4 - Abilitazione e qualifica professionale

1. L’esercizio dell’attività di acconciatore e di estetista, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitato è subordinato al conseguimento rispettivamente dell’abilitazione professionale ai sensi della legge n. 174/2005 e della qualifica professionale ai sensi della legge n. 1/1990.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

- in caso di ditta individuale: dal titolare nel caso di impresa artigiana oppure dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;

- in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985: da almeno un socio partecipante all'attività;
- in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985: dal Direttore tecnico.

Art. 5 – Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività

1. L'apertura, le modifiche o ampliamento dei locali di esercizio e il trasferimento in altra sede dell'attività di acconciatore e di estetista sono subordinati alla presentazione al Comune della dichiarazione di inizio attività (DIA) da parte dell'interessato.

Tale disposizione si applica all'esercizio dell'attività di acconciatore e estetista, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitato ivi compreso l'esercizio dell'attività svolto in caserme, palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di particolari prodotti.

2. Le attività nei locali indicati nella dichiarazione possono essere iniziate decorsi trenta giorni dalla data di presentazione salvo che il Comune abbia comunicato eventuali elementi ostativi.

3. Copia della D.I.A è esposta nel locale destinato all'attività con l'indicazione della data di presentazione al Comune.

4. I soggetti che alla data di approvazione del presente regolamento risultano intestatari dell'autorizzazione comunale sono tenuti ad esporre detto titolo autorizzativo nel locale ove esercitano l'attività.

Art. 6 - Dichiarazione di inizio attività

1. Nella dichiarazione l'interessato deve indicare:

- Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, numero di codice fiscale, residenza del richiedente o legale rappresentante.
- Denominazione della ditta, ragione sociale, codice fiscale, sede legale ed iscrizione nel Registro Imprese.
- il nominativo di almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione o qualificazione per le attività che intende svolgere.
- L'ubicazione del locale ove intende svolgere l'attività
- La superficie ed il numero massimo delle postazioni di lavoro previste nel rispetto dei requisiti minimi dimensionali dei locali
- Di avere la disponibilità del locale
- Che sono rispettate le norme del regolamento per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista, le norme relative all'idoneità igienico sanitaria dei locali e attrezzature, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso dei locali, le norme di sicurezza dell'impianto elettrico, del gas e delle attrezzature ed apparecchiature da utilizzare.

2. Alla dichiarazione di inizio attività devono essere allegati:

- Copia delle richiesta presentata all'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche relativa all'attestazione dei requisiti igienico sanitari dei locali, attrezzature e apparecchiature da utilizzare

- documentazione attestante il possesso della qualifica professionale delle persone che svolgeranno l'attività di estetista e abilitazione professionale delle persone che svolgeranno l'attività di acconciatore
- planimetria in scala 1:100 dei locali e servizi con il calcolo delle superfici e destinazione d'uso firmata da un tecnico iscritto all'Albo
- copia del titolo abilitativo edilizio (DIA o permesso di costruire o permesso di agibilità dei locali) o estremi dello stesso
- documenti e relazioni tecniche illustrative della struttura firmati da un tecnico iscritto all'Albo
- elenco delle apparecchiature da utilizzare per l'attività di estetista

3. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne da comunicazione al Comune allegando la sotto indicata documentazione:

- attestazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria relativa ai requisiti igienico sanitari dei locali, attrezzature e apparecchiature utilizzati,
- ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione concernente il servizio di igiene urbana e ambientale presentata all'Ente Gestore del servizio
- atto costitutivo (solo per imprese in forma di società)
- Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane oppure iscrizione nel Registro Imprese
- dichiarazione delle persone in possesso della qualifica o abilitazione professionale attestante che hanno assunto l'incarico di responsabile tecnico e che non sono titolari di attività di acconciatore o estetista in altra sede né hanno assunto l'incarico quale responsabile tecnico in altro esercizio in orario incompatibile con l'incarico assunto.

4. L'interessato decade dal diritto di iniziare l'attività qualora non presenti la comunicazione entro quattro mesi dalla data della dichiarazione (DIA) o non inizi l'attività entro tre mesi dalla data di presentazione della comunicazione salvo proroga concedibile su richiesta in caso di comprovata necessità.

5. La DIA è valida per i locali in essa indicati.

Art. 7 - Trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione

1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda.

Il subentrante in possesso della necessaria qualifica o abilitazione ha la facoltà di proseguire l'attività sin dall'atto del trasferimento dell'azienda. Trascorso il termine di trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda, il subentrante non può esercitare l'attività fino alla presentazione della comunicazione nei modi previsti dal presente articolo.

Qualora all'atto del trasferimento dell'azienda il subentrante non sia in possesso della necessaria qualifica o abilitazione, potrà esercitare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualifica o abilitazione o dopo aver indicato il nominativo di almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione o qualificazione per le attività che intende svolgere.

Qualora non provveda entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

Il termine è prorogabile in caso di comprovata necessità fino ad un massimo di un anno in caso di trasferimento per atto tra vivi e fino ad un massimo di due anni in caso di trasferimento per causa di morte.

2. Nella comunicazione il subentrante deve dichiarare:

- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, numero di codice fiscale, residenza del richiedente o legale rappresentante.
- denominazione della ditta, ragione sociale, codice fiscale, sede legale ed iscrizione nel Registro Imprese.
- il nominativo di almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione o qualificazione per le attività che intende svolgere.
- l'ubicazione del locale ove è esercitata l'attività
- gli estremi del titolo abilitativo relativo all'attività del cedente
- gli estremi dell'attestazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria relativa ai requisiti igienico sanitari dei locali, attrezzature e apparecchiature utilizzati dal precedente gestore dell'attività
- di avere la disponibilità del locale
- che non è stata effettuata alcuna modifica strutturale successivamente alla data dell'attestazione relativa ai requisiti igienico sanitari dei locali, attrezzature apparecchiature utilizzati, rilasciata dall'Azienda Sanitaria al precedente gestore dell'attività

3. Alla comunicazione devono essere allegati:

- atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio relativi all'acquisto della proprietà / gestione dell'azienda oppure dichiarazione di successione
- copia attestazione relativa ai requisiti igienico sanitari dei locali, attrezzature apparecchiature utilizzati rilasciata dall'Azienda Sanitaria al precedente gestore
- ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione concernente il servizio di igiene urbana e ambientale presentata all'Ente Gestore del servizio
- Atto costitutivo (solo per imprese in forma di società)
- Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane oppure iscrizione nel Registro Imprese
- documentazione attestante il possesso della qualifica professionale delle persone che intendono svolgere l'attività di estetista e abilitazione professionale delle persone che intendono svolgere l'attività di acconciatore
- dichiarazione delle persone in possesso della qualifica o abilitazione professionale attestante che hanno assunto l'incarico di responsabile tecnico e che non sono titolari di attività di acconciatore o estetista in altra sede né hanno assunto l'incarico quale responsabile tecnico in altro esercizio in orario incompatibile con l'incarico assunto.

4. Copia della comunicazione, corredata dalla prova di avvenuta presentazione al Comune, è tenuta nel locale destinato all'attività.

Art. 8 - Responsabile tecnico

1. Lo stesso soggetto può essere designato come responsabile tecnico per più sedi della stessa impresa o per più imprese, purché durante l'orario di apertura dell'esercizio sia assicurata la presenza del responsabile tecnico.

2. La variazione del responsabile tecnico indicato nella dichiarazione o comunicazione di inizio attività deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni

indicando il nominativo e gli estremi del nuovo responsabile tecnico e la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti professionali. .

3. In caso di malattia, maternità o altro temporaneo impedimento del responsabile tecnico superiore ad un mese, deve essere data immediata comunicazione al Comune, indicando il nominativo e gli estremi del responsabile tecnico temporaneamente designato e la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti professionali.

4. In ogni caso di assenza temporanea del responsabile tecnico, anche se inferiore ad un mese, deve essere assicurata la presenza di un'altra persona in possesso dei requisiti professionali.

Art. 9 - Variazioni e modifiche societarie

1. Sono soggetti a comunicazione da presentare al Comune entro trenta giorni:

- le trasformazioni societarie di imprese già autorizzate o abilitate all'attività;
- le modifiche della compagine societaria nelle società di persone ed eventualmente, se diverso dai soci, del legale rappresentante o comunque di chi ha poteri di amministrazione nelle società;

Art. 10 - Esercizio dell'attività.

1.. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio.

2. I soggetti in possesso della abilitazione o della qualifica professionali e titolari di attività regolarmente autorizzata o dichiarata e comunicata ai sensi del presente regolamento possono svolgere l'attività in modo saltuario anche al domicilio o altra sede designata dal cliente. In tal caso è fatto obbligo al titolare o al responsabile tecnico incaricato di recare con se copia dell'autorizzazione o D.I.A.

3. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere esercitate nel rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento presso il domicilio dell'esercente qualora l'esercente consenta i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività. Detti locali devono comunque essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con destinazione d'uso appropriata ed accesso autonomo e dotati di idoneo servizio igienico nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e dimensionali.

4. Nel caso previsto dal comma precedente ed in tutte le ipotesi che l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via è fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla pubblica via apposita tabella delle dimensioni minime di cm. 30 x 10 indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata.

5. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte in forma esclusiva o tra loro abbinata nella medesima sede, mediante distinte imprese ovvero mediante la costituzione di società nelle forme consentite. Le stesse attività possono essere svolte anche in forma abbinata ad esercizi autorizzati alla vendita di prodotti di profumeria, cosmetici e altre attività similari.

6. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso luoghi di cura o di riabilitazione, stabilimenti termali, strutture turistico ricettive, palestre e centri sportivi, circoli privati, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale, nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.

In ogni caso le attività di acconciatore ed estetista devono disporre di idonei ambienti separati, con superfici e attrezzature adeguate a quanto previsto nel presente

regolamento, per i quali è fatto obbligo di consentire i controlli da parte delle autorità competenti.

7. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore ed estetista che nel luogo di esercizio vendano o comunque cedano alla clientela prodotti accessori alle prestazioni fornite nello svolgimento della propria attività non si applicano le disposizioni relative all'esercizio del commercio di cui al D.lgs. n. 114/1998.

La vendita di altri prodotti complementari è subordinata al rispetto delle norme del D.lgs. n.114 / 1998 e del presente regolamento.

Art 11 - Requisiti dimensionali delle attività

1. L'apertura di nuovi esercizi ed il trasferimento di sede di quelli esistenti su tutto il territorio comunale, escluso il Centro Storico così come delimitato dagli strumenti urbanistici dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi dimensionali dei locali.

- attività di acconciatore:
superficie minima pari o superiore a mq. 20 per un addetto.
La superficie minima è aumentata di mq. 5 per ogni altro addetto oltre al primo
- attività di estetista:
superficie minima pari o superiore a mq. 20 per un addetto
La superficie minima è aumentata di mq. 8 per ogni altro addetto oltre al primo.

2. Nel Centro Storico, così come delimitato dagli strumenti urbanistici, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti minimi dimensionali dei locali.

- attività di acconciatore:
superficie minima pari o superiore a mq. 15 per un addetto.
La superficie minima è aumentata di mq. 5 per ogni altro addetto oltre al primo
- attività di estetista:
superficie minima pari o superiore a mq. 15 per un addetto
La superficie minima è aumentata di mq. 8 per ogni altro addetto oltre al primo.

3. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente si applicano i requisiti minimi dimensionali previsti per la zona del Centro Storico.

4. Ai fini di cui sopra si considera utile anche la superficie accessoria destinata a sale di attesa, servizi igienici, retrobottega, ripostigli, cabine, ecc. purché funzionalmente collegati all'esercizio ed in possesso dei necessari requisiti urbanistici ed igienico sanitari.

5. Per gli stessi fini si intende per addetto ogni titolare, socio, direttore, dipendente in possesso dell'attestato di qualificazione o abilitazione professionale che operi manualmente e professionalmente nell'esercizio, con esclusione degli apprendisti.

6. Il titolare di attività di acconciatore può allestire mediante il posizionamento di strutture stabili all'interno dei locali del proprio esercizio una cabina da utilizzare esclusivamente per le prestazioni proprie dell'attività consentita. Detta cabina deve avere una superficie di mq.3.

7. In caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione dei locali ovvero in qualsiasi caso di forza maggiore o per gravi motivi da documentare, è consentito il trasferimento temporaneo per un periodo fino a sei mesi in locali non aventi i suddetti requisiti dimensionali, purché dotati dei necessari requisiti igienico sanitari.

Art. 12 - Requisiti per il migliorare la qualità dei servizi per i consumatori

(in attesa degli indirizzi che saranno adottati dalla Giunta Regionale ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale del 20.11.2007 n. 17.

Art. 13 – Requisiti igienici – sanitari per l'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere un'altezza non inferiore a m.2,70 e superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Se la superficie illuminante è la porta a vetri essa dovrà essere dotata di idonea apertura a wasistas.

Possono essere concesse eventuali deroghe quando l'attività non dia luogo ad emanazioni nocive e non esponga i lavoratori a temperature eccessive semprechè siano rispettate le norme per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sia stato provveduto, con mezzi idonei, alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.

2. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un' altezza di m.1,50 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.

3. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile calda e fredda per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.

4. Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o comunque di appositi recipienti ed essere adeguatamente areati per un facile e rapido cambio d'aria.

5. Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico, con le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia.

6. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili o disinfettabili, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile o disinfettabile per la raccolta delle immondizie.

7. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso, idonei contenitori distinti per materiale sporco e materiale pulito. Tutti i contenitori devono essere a perfetta chiusura, lavabili e facilmente disinfettabili. Gli strumenti taglienti devono essere posti in idonei contenitori a parete rigida posti il più vicino possibile al luogo di lavoro. Dovranno prevedersi distinti ed idonei contenitori per strumenti sanificati e per quelli sporchi.

8. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di acconciatore debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

9. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità della osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) L'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

- b) I rasoi e gli altri strumenti taglienti dovranno essere monouso del tipo a perdere.

Per gli strumenti taglienti per cui non è possibile effettuare il monouso si dovrà procedere alla loro sterilizzazione con idonei mezzi fisici dopo ogni impiego.

Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario provvedere al loro risanamento con trattamenti che garantiscono una disinfezione ad alto livello.

Gli strumenti taglienti da sottoporre a trattamento di decontaminazione dopo l'uso devono essere immersi in apposite vaschette contenenti disinfettante riportanti apposita indicazione "materiale sporco".

Gli strumenti taglienti monouso e destinati allo smaltimento come rifiuto devono essere posti subito dopo l'uso in appositi contenitori per rifiuti chiusi a pareti rigide e resistenti contenenti disinfettante, riportanti apposita dicitura che identifichi il contenuto.

Il personale addetto alla pulizia ed alla decontaminazione degli strumenti deve indossare guanti di gomma pesanti al fine di prevenire ferite alle mani usando nella manipolazione tutte le cautele necessarie.

Le operazioni di decontaminazione dovranno avvenire tenendo conto delle procedure di asepsi.

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa vigente.

- c) Nelle attività di manicure e pedicure estetico la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- d) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- e) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini e dei preparati essicatori (albume, ecc.);
- f) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- g) tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e ove la loro natura lo richieda, disinfettati. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come rasoi, forbici, pennelli e simili, va eseguita a mezzo del calore o raggi ultravioletti;
- h) le tinture, i fissativi, e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia;
- i) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- j) durante l'applicazione e l'uso dei liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- k) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta pulizia;
- l) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

10. Il titolare dell'attività è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria casi o focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali

sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti di cosmetici.

Il titolare dell'attività è tenuto ad esporre ogni atto od avviso che l'autorità sanitaria ritenga utile al fine della tutela della salute pubblica.

11. Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di certificato di idoneità sanitaria rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria.

12. I certificati di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità competente.

Art. 14 – Dichiarazione di idoneità sanitaria dei locali per l'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista

1. L'attestazione di idoneità sanitaria deve essere richiesta per l'apertura di nuovi esercizi, per il trasferimento e ogni qualvolta l'esercente provvederà ad opere di ristrutturazione degli ambienti e delle attrezzature rilevanti ai fini dell'idoneità sanitaria.

2. Le domande tendenti ad ottenere l'attestazione di idoneità igienico-sanitaria devono essere indirizzate direttamente al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria e devono contenere:

- a) generalità del richiedente;
- b) ubicazione dell'esercizio;
- c) elaborati grafici in scala 1:100 (planimetrie indicanti la destinazione dei singoli vani, la loro superficie, i rapporti di aerazione ed illuminazione, sezioni, disposizione degli arredi, schema smaltimento liquami, approvvigionamento idrico);
- d) relazione tecnica descrittiva relativa:
 - al tipo di attività svolta;
 - al tipo di attrezzatura impiegate;
 - ai sistemi ed alle procedure impiegate per la disinfezione delle superfici e per la disinfezione e/o sterilizzazione degli strumenti;
 - al sistema di approvvigionamento idrico;
 - al sistema di smaltimento delle acque reflue;
 - al sistema di smaltimento dei rifiuti solidi;
- e) copia dichiarazione di conformità rilasciata dai tecnici impiantisti ai sensi della legge n.46/90;
- f) copia della scheda presentata all'ISPESL per la verifica degli impianti di messa a terra o dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- g) autorizzazione di abitabilità o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli estremi o le ragioni della mancanza della medesima;
- h) autorizzazione allo scarico delle acque reflue o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli estremi della medesima o copia della domanda inoltrata agli uffici competenti.

Art. 15 – Adeguamento degli esercizi esistenti ai requisiti igienici – sanitari

1. Gli esercizi esistenti devono essere resi conformi ai requisiti previsti dai commi 2-3-4-5-6-7-8 dell'articolo 13, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I competenti servizi sanitari signaleranno al comune i casi di inadempienza. Il responsabile del servizio interessato assegnerà un termine massimo di sei mesi per il completamento dei lavori e per la presentazione della documentazione necessaria. In caso di ulteriore inadempienza il responsabile del servizio ordinerà la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento ai requisiti richiesti.

Art. 16 – disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della dichiarazione o comunicazione di inizio attività

1. Il responsabile del procedimento accerta il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore e della qualifica professionale di estetista del soggetto che rende la dichiarazione o comunicazione di inizio attività o di altri soggetti indicati nella stessa come responsabili tecnici e verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.

2. Entro dieci giorni dalla data di presentazione, qualora la dichiarazione o comunicazione non risulti regolare o completa con la prescritta documentazione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine massimo per provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per dare inizio alle operazioni dichiarate resta sospeso fino alla data della rettifica o del completamento della dichiarazione.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

3. Il Responsabile del Settore, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine non inferiore a trenta giorni.

4. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela.

Art. 17 – disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la sospensione e la cessazione dell'attività.

2. Il Responsabile del Settore competente, qualora siano venuti meno i requisiti richiesti o in caso di violazione delle disposizioni delle leggi 1/1990, 174/2005, della legge regionale n. 17/2007 e del presente regolamento, diffida l'interessato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni entro un termine massimo di trenta giorni.

Il Responsabile del Servizio, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui sopra o non sia stato provveduto in tutto o in parte alle regolarizzazioni richieste, dispone la sospensione dell'attività fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. Trascorso inutilmente il periodo di sei mesi dalla notifica del provvedimento di sospensione il titolare decade dal diritto di esercitare l'attività salvo eventuali proroghe concedibili per gravi motivi debitamente comprovati dall'interessato. L'avvenuta decadenza viene tempestivamente notificata all'interessato

con provvedimento del Responsabile del Settore competente che dispone la chiusura definitiva dell'esercizio.

Art. 18 – sospensione e cessazione volontaria dell'attività

Il titolare può sospendere l'attività per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi inviando la relativa comunicazione al Comune entro dieci giorni dal primo giorno di sospensione.

Qualora la sospensione dell'attività sia superiore ai sei mesi, alla riattivazione il titolare dovrà presentare in Comune una comunicazione nella quale si attesti il permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente.

Trascorso il periodo massimo di dodici mesi di sospensione il titolare decade dal diritto di esercitare l'attività salvo eventuali proroghe concedibili per gravi motivi debitamente comprovati.

L'avvenuta decadenza viene tempestivamente notificata all'interessato con provvedimento del Responsabile del Settore competente che dispone la chiusura definitiva dell'esercizio.

La cessazione dell'attività deve essere comunicata da parte del titolare al Comune entro trenta giorni.

Art. 19 – Orari

1. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario e i turni di chiusura, in maniera ben visibile dall'esterno del locale destinato all'attività anche durante la chiusura.

2. Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso comune, i titolari delle attività debbono scegliere ed esporre un unico tipo di orario fra quelli previsti per le diverse attività.

3. L'apertura al pubblico potrà avvenire su 6 sei giorni settimanali esclusa la Domenica. Facoltativamente le attività potranno restare chiuse anche nel giorno del Lunedì.

4. I limiti massimi di apertura giornaliera e le deroghe all'obbligo della chiusura domenicale e festiva sono stabiliti con ordinanza del Sindaco adottata ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 entro il 30 novembre di ogni anno previo parere delle organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative.

Art. 20 - Tariffe

1. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le tariffe praticate per le prestazioni proprie dell'attività svolta, in maniera ben visibile alla clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 21 - Vigilanza e controlli

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività ai fini della vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dalla legge regionale n. 17 / 2007 e dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda Sanitaria in materia di igiene e sanità e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro .

Ai fini dell'attività vigilanza e controllo il responsabile del procedimento provvede a trasmettere copia delle dichiarazioni e comunicazioni di inizio attività per l'apertura,

trasferimento e modifiche dell'attività e degli atti amministrativi, all'Azienda Sanitaria ed al Corpo di Polizia Municipale.

Art. 22 - Sanzioni

1. A tutte le violazioni al presente Regolamento, per le quali non sia altrimenti disposto dall'art. 5 della legge n. 174/05 e dell'art. 8 della LR 17/2007, si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25 ,00 a Euro 500,00 previste dal Regolamento Comunale per la determinazione ed applicazione di sanzioni amministrative di natura pecuniaria per violazioni a regolamenti comunali e ordinanze sindacali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 222 del 09.09.2003 ai sensi dell'art.7 bis del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 23 - Abusivismo

1. Le attività svolte senza che ne sia presentata la dichiarazione d'inizio nei modi previsti dal presente regolamento sono interrotte con ordinanza del Responsabile del Settore comunale competente comunicata anche alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Art. 24 - Norme transitorie per gli esercenti l'attività di parrucchiere per uomo e donna e per l'attività di estetista e per l'attività di barbiere.

1. I soggetti che alla data di approvazione del presente regolamento risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e 23.12.1970 n. 1142, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, possono continuare a svolgere l'attività ed hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le nuove attività sono esclusivamente denominate attività di acconciatore.

3. I soggetti che alla data di approvazione del presente regolamento risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui alla legge n. 1/1990 e dell'art. 5 della legge regionale n. 24.09.1992 n. 47, rilasciate per l'esercizio delle attività di estetista, possono continuare a svolgere l'attività

4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge 174/05, risultano in possesso della qualifica di barbiere e delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e 23.12.1970 n. 1142, rilasciate per l'esercizio dell'attività di barbiere possono continuare a svolgerla.

5. Ai barbieri è consentito trasferire la propria attività sul territorio comunale nel rispetto delle normative urbanistiche e sanitarie;

6. E' consentito, inoltre, il trasferimento in proprietà o in gestione di un esercizio autorizzato di barbiere esclusivamente a soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge 174/2005, risultino:

a) essere in possesso della qualificazione di barbiere.

b) esercitare l'attività autorizzata di barbiere;

7. I soggetti che alla data di entrata in vigore della Legge 174/2005 esercitando l'attività di barbiere intendono ottenere l'abilitazione all'attività di acconciatore possono utilizzare le modalità di cui all'art. 6, comma 5, della medesima norma in alternativa di quanto disposto all'art. 3 della legge 174/2005.

Art. 25- Entrata in vigore ed abrogazione norme precedenti

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della delibera di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenute in altri regolamenti e disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 281 del 03.11.2008, immediatamente eseguibile, affissa all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 13.11.2008.
